



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI
E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Roma, vedi intestazione digitale

Al

Ministero della Transizione ecologica
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Divisione V – Sistemi di valutazione
ambientale
[ID_VIP: 6162]
va@pec.mite.gov.it

Prot. n. vedi intestazione digitale

Class 34.43.01/20.61.16/2019

Allegati: 11

Oggetto: **[ID_VIP 5763] CORLETO PERTICARA (PZ) E LAURENZANA (PZ):** Istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di impatto ambientale relativa al progetto per la realizzazione di un impianto eolico, ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. 152/2006, costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 44,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Corleto Perticara (PZ) e Laurenzana (PZ).
Proponente: RWE Renewables Italia S.r.l.
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006.
Parere tecnico istruttorio della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP).

e.p.c.

Al Ministero della Transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

All'Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della Cultura
mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it

Al Segretariato Regionale del MiC
della Basilicata
mbac-sr-bas@mailcert.beniculturali.it

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio della Basilicata
mbac-sabap-bas@mailcert.beniculturali.it

Al Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico
mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

f

Al Servizio III *Tutela del patrimonio artistico, storico e architettonico*
mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Alla Regione Basilicata
Dipartimento Ambiente e Energia
- Ufficio Compatibilità Ambientale
ufficio.compatibilita.ambientale@cert.regione.basilicata.it

-Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale
ufficio.urbanistica@cert.regione.basilicata.it

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.332 del 19 dicembre 1974, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, relativo alla “*Istituzione del Ministero per i beni culturali e per l’ambiente*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998, col quale viene istituito il nuovo *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il decreto ministeriale 10 settembre 2010, recante le “*Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO l’art. 1, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 2013, n. 71, che disciplina il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”;

VISTO l’articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità*” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.160 del 12-07-2018), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, ai sensi del quale la denominazione “*Ministero per i beni e le attività culturali*” ha sostituito, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “*Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo*”, così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17 luglio 2018, prot. n. 22532;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2019, registrato alla Corte dei Conti, al numero 1-2971 del 30 agosto 2019, con il quale è stato conferito all’arch. Federica Galloni l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del Decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modificazioni;

VISTO l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*

urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei luoghi e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" (pubblicato in G.U.- Serie Generale n.222 del 21-09-2019), ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 69), entrato in vigore il 05/02/2020 ed il quale ha abrogato il DPCM 19 giugno 2019, n. 76;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" (registrato alla Corte dei Conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. N. 236), la cui vigenza è subordinata all'attuazione di quanto disciplinato dall'art. 49, *Norme transitorie e finali e abrogazioni*, del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169;

VISTI gli articoli 2 e 6, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021), convertito in legge, con modificazioni (L. n. 55/2021), ai sensi del quale il "*Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*" e il "*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*" sono rispettivamente ridenominati: "Ministero della Cultura" e "Ministero della Transizione ecologica";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all'art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall'applicazione dell'art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all'art. 6 commi 6, 7 e 9 e all'art. 28 del D.Lgs 152/2006;

VISTO l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura, con il quale sono state individuate le priorità politiche da realizzarsi nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022-2024, emanato con D.M. rep. n.26 del 21 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 2 febbraio 2022, n. 226;

CONSIDERATO che, **la società RWE Renewables Italia S.r.l.**, con nota del 13/12/2020, ha presentato l'istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato con D. Lgs. 104/2017, relativa al progetto in esame;

CONSIDERATO che, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali dell'allora MATTM, con nota prot. n. 11682 del 04/02/2021, vista la procedura di VIA di competenza statale come stabilita dall'articolo 23 (commi 3 e 4) del D. Lgs. 152/2006, ha provveduto a comunicare contemporaneamente **la procedibilità dell'istanza e l'avvenuta pubblicazione** (ai sensi dell'art. 24, co. 1, del D. Lgs. 152/2006) sul proprio



sito *web* della documentazione trasmessa con la suddetta istanza all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/IT/Oggetti/Documentazione/7705/11171>;

VISTO, nello specifico, che la suddetta istanza, formulata dalla Società **RWE Renewables Italia S.r.l.**, sulla base di quanto stabilito dal nuovo assetto normativo introdotto dal D.lgs. n. 104/2017 che prevede l'attribuzione di competenza allo Stato in materia di VIA degli impianti eolici a terra superiori a 30 MW, è relativa al progetto di **un impianto eolico della potenza nominale di 44,8 MW costituito da 8 aerogeneratori eolici da 5,6 MW installati nel comune di Corleto Perticara (PZ), delle relative opere civili ed elettriche connesse localizzate anche nel Comune di Laurenzana (PZ)** i cui aerogeneratori hanno un'altezza al mozzo di 105 m, diametro al rotore di 150 m per un'altezza complessiva di 180 m;

PRESO ATTO che, il progetto rientra nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, al punto 2, lettera f, denominato "impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. m) del Regolamento di organizzazione di questa Amministrazione di cui al DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020, è la scrivente Direzione Generale l'organo qualificato ad istruire i procedimenti di valutazione di impatto ambientale e ad esprimere il parere per le successive determinazioni del Ministro;

CONSIDERATO che, per problemi di natura tecnica, la trasmissione a mezzo PEC della suddetta nota è avvenuta in ritardo e che, pertanto, questa **Direzione generale ABAP** non ha potuto procedere tempestivamente all'avvio della procedura in oggetto, e che, quindi, con nota prot. n. 12621 del 16/04/2021, ha chiesto alla Soprintendenza competente di voler esprimere le proprie valutazioni nel merito e di formulare il parere endoprocedimentale di competenza;

CONSIDERATO che, con successiva nota prot. n. 19082 del 04/06/2021, **questa Direzione Generale** ha comunicato alla competente DG del MiTE che, in riscontro alla suddetta richiesta del 16/04/2021, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, al fine di poter formulare il proprio parere di competenza, con nota prot. n. 6012 del 27/05/2021, acquisita agli atti con prot. n. 18826 del 01/06/2021, vista la documentazione presentata dalla Società, ha evidenziato la necessità di acquisire integrazioni documentali;

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS) del MiTE, con nota prot. n. 61777 del 09/06/2021, ha chiesto alla società proponente di trasmettere la documentazione integrativa richiesta da questa Direzione generale con la nota summenzionata unitamente alla documentazione richiesta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS con nota prot. n. CTVA/2691 del 24/05/2021;

CONSIDERATO che, con Avviso del 9/07/2021, acquisito al prot. n. 23932 del 12/07/2021 e con successiva nota prot. 929-2021-51-P del 19/07/2021, acquisita al prot. n. 24953 del 20/07/2021, la **società RWE Renewables Italia S.r.l.** ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Direzione generale CRESS del Ministero della Transizione Ecologica e nuovo avviso al pubblico con nota prot. n. 61777 del 09/06/2021, contenente anche la richiesta formulata da questa Direzione Generale con la suddetta nota del 04/06/2021;



*

CONSIDERATO che, con nota prot. 84140 del 30/07/2021, acquisita al prot.n. 26316 del 30/07/2021, la Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo Divisione V del **Ministero della Transizione Ecologica** ha provveduto a comunicare la pubblicazione delle integrazioni pervenute all'indirizzo: <https://va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/7705/11171> e l'avvio di una nuova consultazione;

CONSIDERATO che, questa Direzione Generale, con nota prot. n. 26685 del 04/08/2021 ha comunicato alla Soprintendenza competente la trasmissione della documentazione integrativa e ha chiesto alla stessa la formulazione del parere di competenza;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento di VIA, sono pervenute le **seguenti osservazioni**, pubblicate sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica:

- Osservazioni della Società Fri-El S.p.a. (prot. m_ amte.DVA.RU.I. 0037769 del 13/04/2021);

CONSIDERATO che, dall'esame dell'**osservazione** sopra citata, per quanto attiene agli aspetti di competenza, si possono richiamare, in sintesi, le seguenti principali argomentazioni:

- La Società Fri-El S.p.a., nel premettere che il progetto in esame interferisce con l'impianto di cui la medesima società è titolare, relativo al territorio dei comuni di Gorgoglione, Guardia Perticara e Corleto Perticara, e per il quale ha presentato alla Regione Basilicata istanza per il rilascio del Provvedimento Unico Autorizzativo Regionale (P.U.A.R.) in data 14/04/2020, relativamente agli aspetti di competenza di questo Ministero, ha evidenziato che la proposta progettuale della società RWE Renewables Italia S.r.l. non tiene conto della presenza degli aerogeneratori della società Fri-El spa soprattutto in riferimento agli impatti cumulativi, ritenendo, dunque, non rappresentativa la documentazione progettuale presentata;

PRESO ATTO di quanto rappresentato dalla summenzionata osservazione del pubblico;

CONSIDERATO che la società RWE Renewables Italia S.r.l. ha trasmesso la propria controdeduzione all'Osservazione da parte del pubblico pervenuta integrando la documentazione progettuale e tenendo conto della presenza di impianti in fase di autorizzazione o autorizzati, tra cui quello di titolarità della società Fri-El S.p.a.;

VISTO e CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro programmatico:

- il **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020** a sostegno dello sviluppo del settore e del territorio delle Comunità ricomprese nella perimetrazione del su citato "*Distretto di turismo rurale*" e sono considerati prioritari e strategici specialmente, per la presenza nei perimetri individuati, di tutte o parte delle diverse "*Aree interne della Regione*";
- il "**Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022**" (PST), elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di dare operatività all'indirizzo strategico e dotare di una visione unitaria "*l'Italia del turismo e della cultura*", pone, con un orizzonte temporale di sei anni (2017-2022), il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese valorizzando le attività di analisi e indirizzo già realizzate in tema di innovazione e rilancio del turismo:
 - come "**Obiettivo Generale A – Innovare, specializzare ed integrare l'offerta nazionale**", al fine di ampliare l'offerta turistica nazionale per renderla più sostenibile e più competitiva rispetto alle dinamiche in atto, **mira al pieno utilizzo del vantaggio competitivo legato alla pluralità e alla varietà di patrimoni culturali, naturali, antropologici e di altra natura, espressi anche attraverso le competenze, i saperi, i talenti e le tradizioni locali**;



A

- in linea con gli orientamenti europei, il PST promuove un approccio integrato al turismo perseguendo **la fruizione responsabile dei contesti paesaggistici diffusi, quali le aree protette terrestri e marine e le aree montane e rurali, e le relative produzioni agroalimentari;**
- **Il medesimo PST, tra le azioni a sostegno della “strategia nazionale per i parchi, le aree protette, aree rurali e aree interne” (punto A.2.4) afferma che:**
 - **per le destinazioni – quali le aree rurali, protette, interne e i parchi –** caratterizzate da un’importante dotazione di risorse territoriali, ma che non hanno ancora sviluppato una capacità di offerta turistica adeguata, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità, il turismo risulta una leva importante per il rilancio della loro economia;
 - è, pertanto, indispensabile l’integrazione con le altre “filiera” presenti sui rispettivi territori, **con particolare riferimento alla filiera paesaggio-natura-agricoltura-cultura che punta alla valorizzazione integrata di risorse paesaggistiche e naturali, produzione agroalimentare di qualità e di un patrimonio culturale riconosciuto;**
- **a livello regionale, il Piano Turistico Regionale (PO FESR Basilicata 2007-2013), evidenzia come:**
 - lo stesso patrimonio delle tante chiese e tradizioni religiose, per quanto significativo e in certi casi straordinario (come per le chiese rupestri) non è sufficiente a definire il tratto ‘dominante’ della regione: valori riconosciuti e considerati “sopra soglia”, ossia di significativa rilevanza sono invece quelli legati all’idea di un territorio caratterizzato da una natura preservata, **da un mix suggestivo di piccoli e caratteristici borghi in più che gradevoli spazi rurali, in una parola dal paesaggio culturale lucano;**
 - la prospettiva è quella di dar vita a un disegno di economia della cultura, e dunque a nuove filiere di sviluppo locale, dove **paesaggio storico, natura, storia e cultura divengono emozioni, comunicazione, conoscenza, intrattenimento, spettacolo, la prima necessità è quella che a partire dal potenziamento dell’esistente si articola in un primo insieme di grandi attrattori;**
- **in questa visione:**
 - il paesaggio riveste un ruolo fondamentale nella strategia di valorizzazione turistica sostenibile come elemento unificatore degli elementi di attrazione materiali e immateriali;
 - il paesaggio inteso in senso lato identifica e diversifica i territori italiani e può essere considerato come l’attrattore strategico in grado di attirare nuovi flussi e redistribuirli sul territorio, mitigando la polarizzazione verso le destinazioni canoniche;
 - le innovazioni, per rispondere alle esigenze della domanda, richiedono anche di innovare la permeabilità fisica e culturale dei luoghi: cammini storici, itinerari culturali, sentieri, messa a sistema di “itinerari culturali” del Consiglio d’Europa diventano il presupposto per un’innovazione della fruizione del paesaggio in chiave turistica che si coniuga con il riutilizzo del patrimonio edilizio storico e tradizionale diffuso e sottoutilizzato e con la promozione delle specificità e qualità dei prodotti alimentari e della cultura materiale e immateriale dei luoghi;

TENUTO CONTO che, sulla base di una nuova consapevolezza del peso crescente che va assumendo il turismo e delle possibilità di ulteriore sviluppo dell’intera filiera, la riforma in atto del quadro normativo di riferimento per il riordino del sistema turistico regionale, persegue:

- il passaggio da una visione settoriale a una di sistema;
- l’integrazione tra i diversi attori e fattori che concorrono a definire il sistema turismo, coordinamento delle azioni e delle iniziative per superare frammentarietà e disarticolazione della spesa;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

- nuovi modelli di governance e individuazione dei sistemi turistici locali, come esiti di un percorso di riorganizzazione e promozione territoriale;
- l'impegno delle politiche pubbliche è, innanzitutto, rivolto a **migliorare i fattori di contesto, a preservare il paesaggio naturale e culturale, rafforzare la dotazione delle risorse disponibili anche per un "utilizzo turistico eco-compatibile", nella prospettiva più ampia di un armonico sviluppo locale**, per accrescere i fattori di attrattività e competitività complessiva della Basilicata;

CONSIDERATO, inoltre, che, dai risultati di una inchiesta effettuata nel 2007 su 14 giornalisti, italiani e stranieri, specializzati sul turismo, il punto di vista degli opinion leaders sui punti di forza e debolezza della Basilicata, vengono indicati, tra i punti di forza, il fascino del "paesaggio preservato" e della "piccola" regione a dimensione umana, i luoghi ancora da scoprire, e una enogastronomia apprezzata a partire dall'Aglianico del Vulture come un paradiso sinonimo di libertà e di spettacolo;

CONSIDERATO che,

- il principio secondo cui, il paesaggio, con l'evoluzione concettuale consolidatasi negli ultimi anni e che ha avuto la sua consacrazione nella Convenzione Europea del Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, costituisce "... una determinata parte di territorio, così come viene percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e delle loro interrelazioni" (art. 1 lettera a), e, in quanto tale, un fattore importante per il benessere sociale ed una risorsa per lo sviluppo sostenibile, nonché un patrimonio culturale di ogni territorio da tramandare alle future generazioni;
- nei nuovi scenari **del governo del territorio rurale** per un uso sostenibile delle risorse agricole e conformemente a quanto previsto dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio:
 - **la qualità paesaggistica non viene riferita esclusivamente ai bei paesaggi naturali con elevate valenze ambientali, ma anche ai paesaggi agrari, che risulterebbero caratteristici nella definizione dell'identità di un determinato territorio;**
 - **in molti contesti, un determinato territorio si identifica proprio con il suo paesaggio agrario quale bene collettivo da tutelare e, contemporaneamente, come funzione di produzione di externalità positive attribuita all'agricoltura;**

CONSIDERATO che, con particolare riferimento ai "**paesaggi rurali storici**":

- l'attenzione per il paesaggio è legata ad una profonda evoluzione della società e delle politiche dello sviluppo rurale, passate da un approccio settoriale, caratterizzato da interventi di tipo puntuale, ad una concezione che valorizza la **dimensione territoriale**, per la quale è necessario lo sviluppo di un «progetto di territorio», per il quale il paesaggio si presenta oggi come un paradigma di riferimento più efficace rispetto alle sole istanze produttive o ambientali, offrendo un punto di riferimento molto più vicino ai reali valori espressi dal nostro territorio;
- il mantenimento di colture che mostrano persistenze storiche plurimillinarie, mantenendo le loro funzioni produttive e grandi valenze estetiche, il ruolo crescente di fenomeni quali il turismo rurale e l'interesse per la qualità della vita abbinata al territorio rurale, rivelano non solo l'attenzione del coltivatore alle sue radici storiche, ma anche il crescente interesse della popolazione che intende così riallacciare i suoi legami con la terra, sfaldati dalla modernità;

CONSIDERATO e VALUTATO, inoltre, che dal "Primo Rapporto sullo Stato del Paesaggio Rurale", elaborato a cura della segreteria tecnico-scientifica per il sostegno delle attività dell'Osservatorio Laboratorio del Paesaggio e dei Beni Culturali (CULTLAB) – dell'Università degli Studi di Firenze (Settembre 2018) – emerge come:

- i paesaggi rurali, indissolubilmente legati alle pratiche tradizionali mantenute e trasmesse da



generazioni di produttori (agricoltori, pastori e boscaioli) costituiscono complessi sistemi basati su tecniche ingegnose e diversificate che hanno fornito un contributo fondamentale alla costruzione ed al mantenimento del nostro patrimonio storico, culturale e naturale, rappresentando il continuo adattamento a condizioni ambientali difficili, fornendo molteplici prodotti e servizi, contribuendo alla qualità della vita e producendo paesaggi di grande bellezza;

- in tema di **vulnerabilità del paesaggio**, i dati relativi alla realizzazione di centrali eoliche sollevano un caso di grande attualità: le tendenze attuali volte allo sviluppo delle energie rinnovabili nel nostro paese sembrano spesso scordare che il patrimonio paesaggistico nazionale contribuisce al progresso dell'umanità, all'economia e alla qualità della vita in misura maggiore, rispetto al contributo che le centrali eoliche possono dare alla soluzione del problema energetico e della mitigazione del riscaldamento climatico;
- fermo restando la necessità di trovare una soluzione ai problemi energetici, gli ambiziosi progetti di centrali eoliche portati avanti da Regioni con vasti patrimoni paesaggistici, dovrebbero tenere conto dell'impatto negativo sul patrimonio paesaggistico;

CONSIDERATO che la tutela dei paesaggi rurali tradizionali può essere garantita solo se:

- le comunità locali riconoscono il loro valore culturale e identitario;
- la tutela diviene uno strumento per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura (in particolare del lavoro);

CONSIDERATO che tra gli strumenti per migliorare la redditività dei fattori produttivi impiegati in agricoltura tramite la valorizzazione dei paesaggi rurali tradizionali vengono individuate:

- l'acquisizione di potere di mercato per le **produzioni agro-alimentari legate al paesaggio tradizionale** (introduzione di un marchio);
- **lo sviluppo del turismo rurale** e individuazione di strumenti per il riconoscimento delle relazioni di complementarità esistenti tra turismo, agricoltura e **conservazione del paesaggio tradizionale**;
- l'erogazione da parte dei Piani di Sviluppo Rurale di **incentivi mirati alla gestione e manutenzione dei paesaggi tradizionali**;
- l'individuazione di percorsi tecnologici innovativi compatibili con la conservazione del paesaggio tradizionale;

CONSIDERATO che con D.M. 10-9-2010 (G.U. 18/09/2010 n. 219) del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero per i beni e le attività culturali, sono state approvate le *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”* previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs. n. 387/2003, che, in particolare alla parte IV *“Inserimento degli impianti nel paesaggio e sul territorio – Punto 16.1 dei “Criteri generali”*, prescrivono di assicurare:

- alla lettera e) *“una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio”*;
- al punto 16.4 che *“Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del*



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

paesaggio rurale” ;

CONSIDERATO che, in materia di “Tutela, governo ed uso del territorio” la Legge regionale della Basilicata 11 agosto 1999, n. 23, all’art. 12 bis stabilisce che *“la Regione, ai fini dell’art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell’Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”;*

CONSIDERATO che, a tal fine:

- il quadro normativo di riferimento per la pianificazione paesaggistica regionale è costituito dalla Convenzione europea del paesaggio (CEP) sottoscritta a Firenze nel 2000, ratificata dall’Italia con L. 14/2006 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n. 42/2004 che impongono una struttura di piano paesaggistico evoluta e diversa dai piani paesistici approvati in attuazione della L. 431/85 negli anni novanta;
- le attività di elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), avviate sulla base del Protocollo di intesa sottoscritto il 14 settembre 2011 tra MiBACT, MATTM e Regione Basilicata e coordinate dal Comitato Tecnico istituito con Determinazione Dirigenziale n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012 del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione, sono tuttora in corso;
- in attuazione di quanto previsto dall’art. 2, c. 4 dell’Intesa di copianificazione, a seguito della costituzione nel 2012 di un apposito gruppo di lavoro interistituzionale è stato elaborato un documento per la **“individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”**, approvato dal Comitato Tecnico Paritetico in data 03/10/2013;
- tale documento è stato recepito con **Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54** *“Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.9.2010”;*

TENUTO CONTO che il **“Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”**, validato nella seduta del Comitato Tecnico Paritetico del 27 novembre 2018, nel definire lo scenario strategico del PPR:

- nel farsi interprete del profondo connubio dell’uomo con la sua terra, si pone come obiettivo strategico la tutela e la valorizzazione dello spazio rurale multifunzionale e della sua diversità paesaggistica, nell’imprescindibile legame con le forme del sistema insediativo urbano;
- per recuperare l’attenzione **al territorio rurale** letto nel suo significato valoriale della comunità lucana, afferma alcuni principi fondamentali quali il riconoscimento della **centralità del territorio rurale** nella storia della comunità lucana partendo dal convincimento che lo spazio rurale rappresenta nel suo complesso un bene pubblico e la sua conservazione e valorizzazione deve essere il grande progetto di sviluppo sostenibile di un bene pubblico;
- l’importanza della multifunzionalità del **territorio rurale e aperto** deriva dalla sua capacità di produrre un flusso di beni e servizi utili alla collettività nel suo insieme, legati non solo alla produzione primaria (alimenti, legno, fibre, biomasse), ma anche alla ricostituzione delle risorse di base (aria, acqua, suolo), alla conservazione degli ecosistemi, della biodiversità, del paesaggio, al turismo, alle occasioni di ricreazione e vita all’aria aperta, al mantenimento di stili di vita, culture, tradizioni locali;



A

- **il territorio rurale costituisce l'elemento identificativo e percettivo dell'essere della comunità lucana** e la sensibilità diffusa di attaccamento alla terra (non nel significato astratto del termine ma in senso filosofico di spazio con cui la comunità si identifica, con cui ha un rapporto partecipe, familiare, è dimora materna) è esigenza di conservazione o di resilienza;
- al di là delle definizioni, **l'immagine dominante della Basilicata è legata al suo esteso spazio rurale, inteso come luogo di dialogo tra spazio costruito e territorio aperto;**
- questo grande spazio, nel tempo custode e segno evidente del passaggio della storia delle vicende umane, del forte contrasto tra natura, agricoltura ed attività antropiche nella storia economica e politica regionale, si caratterizza, nelle diverse porzioni geografiche, **come una molteplicità di paesaggi in un alternarsi di tipologie** di habitat naturali e seminaturali, di trame colturali, mosaici complessi a diversi gradi di concentrazione, **centri abitati dalla leggibile matrice storica degli insediamenti e della rete infrastrutturale che segnano lo spazio rurale;**
- spazio rurale da declinare al plurale, territori diversi, ciascuno dei quali ha un suo sistema produttivo, le sue filiere, i suoi prodotti di qualità;
- con questo esteso ambiente agro naturale si relazionano i centri abitati, arroccati o adagiati, a costituire un fragile sistema insediativo riccamente connotato di identità storica;
- tra i due sistemi permangono spazi di transizione, in alcuni casi sede di un mosaico paesaggistico ancora variegato (campi arati e giardini), in altri caratterizzati da dismissione di colture e da abbandono, comunque occupati da un fitto reticolo di relazioni (viabilità storica, tratturi, sentieri), di segni testimoniali dell'attività agricola (cantine, cellari, palmenti), di architetture rurali disseminate lungo il corso dei fiumi (mulini per la macinazione, piccoli opifici, casoni, case rurali, masserie) che rimandano codici di rappresentazione specifica delle comunità locali;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, il PPR intende fare un percorso di conoscenza, ricostruzione, conservazione, riappropriazione di qualità e di valorizzazione in rete della ricchezza di segni di tale patrimonio rurale storico nella consapevolezza, in primo luogo, che:

- la continua espansione delle aree urbanizzate pone la necessità di **contenere i consumi di suolo, la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale, con la sua banalizzazione e il rapido declino della sua multifunzionalità;**
- **la proliferazione indiscriminata delle reti energetiche rinnovabili (soprattutto eolico)** che hanno già invaso i profili collinari, impongono, con la ristrutturazione dell'agricoltura che conduce ad una sempre più marcata differenziazione dei sistemi agricoli a scala territoriale, **una irreversibile semplificazione a senso unico dei contesti rurali;**

CONSIDERATO e VALUTATO che tutti questi processi producono modificazioni veloci dei paesaggi culturali della Basilicata, che devono essere valutate, indirizzate, governate con **l'obiettivo di preservare la dotazione dei beni comuni fondamentali della comunità lucana, quali le terre, gli ecosistemi, i paesaggi, e che, in conseguenza di tale visione territoriale, il Documento Programmatico del PPR individua tra gli obiettivi prioritari il "Mantenimento o ricostruzione di qualità dei paesaggi" mediante:**

- la conservazione e tutela della biodiversità (*buono stato di salute del paesaggio*);
- il contenimento del consumo di suolo e di paesaggio, dovuto sia per l'espansione delle aree urbane e per fenomeni di frammentazione del territorio, **sia per le trasformazioni dell'ambiente prettamente rurale a causa dell'uso delle terre agricole per la produzione di energia con l'insediamento di grandi complessi produttivi-energetici (fotovoltaico a terra ed eolico);**
- la Creazione di reti: a) infrastruttura verde come rete ecologica e di fruizione; b) patrimonio in



rete;

RILEVATO, inoltre, che, nel medesimo “Documento programmatico per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR)”, in merito alla **localizzazione degli impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, si evidenzia come:**

- i dati attuali relativi agli obiettivi produttivi di energia elettrica da fonti rinnovabili, riportano che la Regione Basilicata ha autorizzato la costruzione e l'esercizio di impianti eolici, fotovoltaici, idroelettrici e da biomasse per una potenza in totale superiore a quella prevista dal Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR) a tutto il 2020, superando la quota attribuita dal Governo con il *burding sharing* avendo consentito con la L.R. n.8/2012 l'aumento del 50% della soglia obiettivo di potenza (che pertanto diventa di 2.157 MW), collocandosi in tal modo al primo posto in Italia per produzione di energia da fonti rinnovabili;
- la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della Regione Basilicata come risulta da alcune fonti ufficiali è attualmente pari a 2.450 GWh/anno corrispondente all'87% di quella complessiva pari a circa 2.805 GWh/anno, mentre quella prevista dal PIEAR corrispondente al fabbisogno interno relativa all'anno 2020 è pari a 3.827 GWh/anno con un deficit produttivo stimato di energia di 1.022 GWh/anno, corrispondente al 26 % da importare dall'esterno;
- A trainare l'ottima performance della Regione Basilicata è principalmente l'energia elettrica derivante dagli impianti eolici con una produzione di 3.467 kWh e dal fotovoltaico con 890 kWh prodotti per abitante;

CONSIDERATO e VALUTATO che,

- è indubbio che la forte concentrazione di installazioni di apparati tecnologici di rilevanti proporzioni, chiaramente percepibili nel territorio rurale, in taluni contesti ad elevata sensibilità paesaggistica e percettiva, hanno prodotto, a secondo della intensità e concentrazione, nuovi paesaggi caratterizzati da notevoli alterazioni delle visuali e dei tratti identitari dei luoghi;
- questa critica situazione e l'aggiornamento del PIEAR al 2020, nelle more della approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, pongono la necessità di operare una ponderazione comparativa tra interessi pubblici e privati, l'interesse pubblico allo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile e la tutela ambientale e la tutela del paesaggio;
- in particolare, per quanto attiene agli impianti eolici e fotovoltaici, se da un lato producono energia “pulita” senza inquinare l'ambiente, dall'altro rischiano di danneggiare il paesaggio oltre che sotto il profilo estetico-percettivo e dell'impatto visivo anche del consumo di suolo, **se si pensa alle modifiche indotte dall'infrastrutturazione ed alla conseguente frammentazione del suolo agricolo ad essi connesse, pregiudicando in maniera irreversibile una migliore allocazione della risorsa territorio;**

CONSIDERATO che, per quanto attiene al quadro progettuale ed ambientale:

in merito alla procedura in esame e su richiesta di questa Direzione generale di cui al protocollo n. 26685 del 04/08/2021, la **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata**, con nota prot. n. 11369 del 20/09/2021, acquisita agli atti con prot. n. 32505 del 30/09/2021, vista la documentazione pubblicata, **ha formulato il proprio parere endoprocedimentale;**

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico”** di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 33628 del 07/10/2021, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto riportato dalla competente Soprintendenza ABAP nel proprio parere endoprocedimentale e concordando con quanto ivi espresso, **il Servizio II “Scavi e tutela del**



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A

patrimonio archeologico” di questa Direzione Generale, con nota prot. n. 800 del 11/01/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio;

RITENUTO di condividere e fare propri i contributi suindicati della competente Soprintendenza ABAP e del Servizio II (e III) di questa Direzione, **si rimettono di seguito le valutazioni di competenza di questa Direzione generale;**

PREMESSO che l'impianto eolico di cui trattasi è costituito da 8 turbine eoliche ciascuna avente diametro del rotore pari a 150 m e altezza al mozzo di 105 metri, per un'altezza complessiva pari a 180 metri ubicati nel comune di Corleto Perticara (PZ) che saranno collegati da cavidotti interrati alla Cabina di Utenza di trasformazione 30/150 kV ubicata nel comune di Laurenzana;

CONSIDERATO che l'assetto vincolistico dell'area di riferimento, quest'ultima calcolata nel buffer distanziale di 9 km sulla base di quanto disposto dal D.M. 10 settembre 2010, comprende aree e beni tutelati ai sensi dell'art. 136, dell'art.142 comma 1) *lett. c), d), f), g), h), m)*, nonché dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004, di cui nello specifico:

1) beni paesaggistici vincolati *ope legis*, ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali:

1.1 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera c) cui “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”:

- L'area è interessata da una fitta rete idrografica formata dal Fiume *Sauro*, dal Fiume *Basento* e dai rispettivi affluenti.

Tra gli affluenti del Fiume *Sauro*, che scorre a sud dell'area di installazione, si trovano:

- 1) Fiumarella di Corleto, che corre a ovest dell'impianto;
- 2) Torrente Borrenza;
- 3) Valle Alvaneta;
- 4) Valle delle Pietre;
- 5) Torrente Frizzarulo;
- 6) Fosso della Montagna;
- 7) Vallone del Confine;
- 8) Fosso della Montagna;
- 9) Fosso Caiello;
- 10) Fiumarella di Pietrapertosa;
- 11) Fosso S.Giovanni;
- 12) Fosso del Lupo.

Tra gli affluenti del Fiume *Basento*, che scorre a nord dell'area di installazione, si trovano:

- 1) Fosso Bradanello;
- 2) Torrente Cugno;
- 3) Torrente Acqua Fredda;
- 4) Vallone Torno;
- 5) Vallone Scannacapre;
- 6) Torrente della Rossa;
- 7) Torrente Caperrino;

1.2 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera d) quali “le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

- 1) Montagna del Caperino;



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

12/22

*

- 2) Monte Pierfaone;
- 3) Monte Garbo;
- 4) Monte dell'Agresto.

1.3 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera f) “i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi”:

- le opere di connessione attraversano il *Parco Nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri – Lagonegrese* (DPR 8/12/2007, GU n. 55 del 5/3/2008) che si trova a nord-ovest dell'area di installazione, nell'area vasta di studio dell'intero impianto;
- *Parco Naturale di Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane*, a nord dell'area di installazione, nell'area vasta di studio dell'intero impianto;

1.4 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, Lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento”:

- l'area oggetto dell'intervento è interessata dalla presenza di boschi, per lo più querceti mesofili e meso-termofili.

In particolare:

- le turbine 1, 2 e - in parte - le opere di connessione, si trovano all'interno di aree boscate;
- le turbine 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono in correlazione visiva con le stesse, come rilevabile dal sistema Web-GIS Tutele della Regione Basilicata;

1.5 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera h):

- le particelle interessate dal progetto in argomento sono da ritenersi estranee al demanio civico comunale, come attestato nella certificazione a cura del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, datata 25/03/2021;

1.6 D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lettera m) “zone di interesse archeologico”:

- A pagina 57 della “Sintesi non tecnica” è riportato quanto segue: «*il cavidotto interessa tratturi che allo stato attuale sono strade carrabili e pavimentate. Lo stesso cavidotto ricade per una lunghezza di circa 10 metri su una strada carrabile compresa nell'area sottoposta a tutela archeologica “Peticara”*».

Nello specifico si rappresenta che il cavidotto interferisce direttamente solo con il Tratturo Grande in agro di Laurenzana (D.M. 22/12/1983) coincidente oggi con la sede stradale della SP 13;

- nell'Area Vasta d'Indagine (AVI) ricadono invece;
 - 1) Tratturo comunale Balzo del Petruso la Spagna (D.M. 22/12/1983);
 - 2) Tratturo comunale Caperrino Trifoggi (D.M. 22/12/1983);
 - 3) Tratturo Grande (D.M. 22/12/1983);
 - 4) Tratturo delle Cesine (D.M. 22/12/1983);
 - 6) Tratturo comunale di San Canio (D.M. 22/12/1983);
 - 7) Tratturo comunale Pantoni Mastroni – Camastra (D.M. 22/12/1983);
 - 8) Tratturo comunale di Guardia (D.M. 22/12/1983);
 - 9) Tratturo di Piccianello (D.M. 22/12/1983);
 - 10) Tratturo del Casoraturò (D.M. 22/12/1983);
 - 11) Tratturo comunale Corleto – Accettura (D.M. 22/12/1983);
 - 12) Tratturo comunale di San Nicola (D.M. 22/12/1983);
 - 13) Tratturo comunale Corleto – Pietrapertosa (D.M. 22/12/1983);



- 14) *Tratturo comunale Corleto (D.M. 22/12/1983);*
- 15) *Tempa Rossa, Corleto Perticara (D.D.R. 19/09/2007);*
- 16) *Area Archeologica Perticara (D. S. R. del 3/11/2003);*
- 17) *Tempa di Fabio, Guardia Perticara (D.Co.Re.Pa.Cu. n. 63 del 10/12/2020).*

1.7 D.Lgs. 42/2004, art. 136, comma 1:

- 1) *Territorio relativo allo istituendo Parco Naturale di Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane: dichiarazione di notevole interesse pubblico D.M. 18aprile 1985 (GU n 120 del 23 maggio 1985);*

2. beni architettonici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

2.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- *Villino De Stefano, Corleto Perticara, D.D.R. n.28 del 7/03/2012;*
- *Palazzo Montano, Guardia Perticara, D.M. 27/10/1983;*
- *Portale e tratto della cinta muraria ex Castello, Guardia Perticara, D.M. 14/07/1979.*

2.2 beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1:

Art. 1, comma 1 e comma 4, lettera g: le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici dei comuni di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione;

3. beni archeologici tutelati dalla parte II del D. lgs. n. 42 del 2004

3.1 dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del CBCP (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero nelle sue immediate vicinanze:

- *L'opera interferisce direttamente con l'area archeologica dell'abitato fortificato medievale e castello di Perticara, sottoposto a tutela diretta ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 con D.S.R. 3-11-2003, in quanto il cavidotto interrato attraverserebbe per un tratto l'area tutelata.*
- *Altre aree archeologiche sottoposte a tutela con Dichiarazione ai sensi degli artt. 10, 13 e 45 del Codice, si collocano nelle vicinanze dell'area di progetto:*
- *l'abitato lucano di loc. Tempa Rossa, in agro di Corleto Perticara (tutelato con D.D.R. 19/09/2007), si colloca a poche centinaia di metri da WTG 4 e WTG 5, nonché dalle opere di connessione;*
- *leggermente più distante (a circa 2,5 km da WTG 8) si colloca la villa romana di loc. Tempa di Fabio, in agro di Guardia Perticara (tutelata con D.Co.Re.Pa.Cu. n. 63 del 10/12/2020);*

3.2 esistenza di beni tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice):

- Numerosi sono i beni archeologici tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 in quanto individuati durante le attività di archeologia preventiva connesse alla realizzazione della strada comunale di accesso al centro olio di Tempa Rossa nonché alla risistemazione della strada comunale Pietrapertosa-Guardia Perticara.

CONSIDERATO E VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti paesaggistici*, la realizzazione degli aerogeneratori di progetto, come si evince dagli elaborati grafici, andrebbe ad interferire con un territorio



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it


A

che si connota per un elevatissimo pregio paesaggistico e ambientale, ricco di punti di vista e belvedere, da cui è possibile ammirare l'espressione dei valori paesaggistici e dei connotati territoriali più suggestivi dell'ambito paesaggistico denominato "montagna interna" e che risulta già parzialmente compromesso dalla realizzazione di altri impianti ma anche dalla presenza di ulteriori elementi detrattori quali l'impianto di estrazione petrolifera *Tempa Rossa* nel territorio di Corleto Perticara;

VALUTATO, nello specifico, che il contesto territoriale di riferimento è fortemente caratterizzato dalla presenza di numerose fasce boscate e dalla fitta rete idrografica del *Fiume Agri* e del *Fiume Basento*; l'area in esame, inoltre, risulta prossima al *Parco nazionale dell'Appennino Lucano – Val d'Agri Lagonegrese* e al *Parco Naturale di Gallipoli-Cognato e Piccole Dolomiti Lucane*; nonché all'area archeologica "*Tempa Rossa*" e all'area archeologica "*Perticara*" peraltro sicuramente interessata dal passaggio di un cavidotto; a questi, inoltre si aggiungono numerosi beni tutelati ai sensi della Parte III del D. Lgs n. 42 del 2004, come meglio sopra dettagliato;

VALUTATO che, in riferimento agli aspetti percettivi legati ai punti di vista privilegiati è opportuno rappresentare che, come evidenziato negli elaborati di progetto, si evince una forte incidenza degli aerogeneratori nella lettura delle matrici paesaggistiche di riferimento; in particolare:

- Il *fotoinserimento 1*, collocato a sud del centro abitato di Corleto Perticara, evidenzia la chiara visibilità delle turbine 4 e 5 da questo punto di ripresa, seppur la collocazione non è espressiva di un punto di "massima visibilità dell'impianto" poiché la vista è parzialmente occlusa dalla vegetazione.
- Spostandosi verso nord, ovvero dal belvedere di Piazza Plebiscito (*fotoinserimento 2*), l'impianto è interamente visibile (ad eccezione della turbina 8) ad una distanza piuttosto ravvicinata e in un contesto che, ad oggi, è ancora integro da questo punto di osservazione. Si scorgerebbe, altresì, parte dell'impianto *Tempa dei Greci*, in fase di autorizzazione. I due impianti sarebbero inoltre visibili dal belvedere di Via Pietro Lacava, nel centro abitato.



Fotosimulazione F02 da Piazza Plebiscito, Corleto Perticara

L'impianto costituirebbe ulteriore elemento detrattore dai punti di ripresa delle aree archeologiche di *Perticara* e *Tempa Rossa*, da cui sarebbero visibili anche impianti esistenti e in fase autorizzatoria che interessano i comuni di Armento e Montemurro;

- Per quanto attiene ai punti di ripresa "dinamici" si segnala la visibilità dell'impianto dalla strada Saurina, dalla SP103 e dalla SS92, spesso in combinazione con l'impianto *Tempa dei Greci*, determinate effetto di sovrapposizione prospettica che si configura come elemento detrattore per il paesaggio.
- Dal punto di osservazione F.08 (Gorgoglione) l'impianto sarebbe visibile insieme, ancora una volta, all'impianto *Tempa dei Greci* e ad altre turbine già in esercizio.

VALUTATO inoltre che, per la localizzazione dell'impianto in esame, si segnalano **interferenze con le fasce di rispetto previste dalla legge regionale n. 54 del 2015**, rappresentate nell'elaborato di progetto "*PECP_A_16_a_4_x_Carta_vincoli_LR_54*" che, possono essere evidenziate di seguito, nello specifico:

- Le turbine 2 e 7 si trovano a meno di 500 m dal corso d'acqua denominato *Fiumarella di Corleto*;
- Le turbine 6, 7 e 8 ricadono nel buffer di 3 km dal centro abitato di Corleto Perticara;
- Tutte le turbine in progetto, ad eccezione della 1, ricadono nel buffer di 5 km dal centro storico di Corleto Perticara;
- Le turbine 6, 7 e 8, ricadono nel buffer di 5 km dal centro storico di Guardia Perticara;
- Le turbine 6, 7 e 8 ricadono nel buffer di 5 km dal centro abitato di Gorgoglione;
- La turbina 1 ricade nel buffer di 10 km dal bene monumentale denominato "*Roccaforte Saracena*", a Pietrapertosa;
- Tutti gli aerogeneratori in progetto ricadono nel buffer di 10 km dalle aree archeologiche "*Perticara*" e "*Tempa Rossa*".




SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



Stralcio dell'elaborato di progetto "Carta dei vincoli dell'area – Aree non idonee"

VALUTATO quindi che, tutte le turbine ricadono nella fascia di rispetto di 10 km (L.R. 54/2015, Allegato A) relativa alle aree archeologiche summenzionate e che la turbina 1 si trova nella fascia di rispetto di 10 km (L.R. 54/2015, Allegato A) relativa alla *Roccaforte Saracena*", nel territorio di Pietrapertosa, *considerate quali beni monumentali isolati posti in altura* e pertanto la loro localizzazione rientrerebbe in un'area ritenuta *non idonea* dalla L.R. n. 54 del 2015 all'istallazione di impianti eolici di grande generazione al pari delle fasce di rispetto dei *centri storici dei borghi di Corleto Perticara, Guardia Perticara e Gorgoglione*, all'interno delle quali ricadono le turbine sopra elencate e a partire dai quali gli elementi di progetto, sia in considerazione della vicinanza sia in relazione alle dimensioni degli aerogeneratori stessi, sarebbero decisamente percettibili;



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it



CONSIDERATO E VALUTATO, inoltre, che, *in riferimento agli impatti cumulativi*, il contesto **territoriale** in cui l'impianto in esame si inserisce, in riferimento al buffer di 9 km determinato ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, è **caratterizzato dalla presenza di aerogeneratori già realizzati, autorizzati o in corso di autorizzazione**, di cui nello specifico si riportano solo quelli più rilevanti in considerazione degli impatti cumulativi e delle principali interferenze con l'impianto in esame, per un totale di circa **89 elementi** (17 turbine minieoliche e 72 di grande generazione):

- *Energia Sud*, **11** aerogeneratori in esercizio;
- *FRI-EL San Canio Srl*, **8** aerogeneratori, in esercizio;
- *FRI-EL Gorgoglione Srl*, **5** aerogeneratori, in esercizio;
- *FRI-EL Tempa dei Greci*, **6** aerogeneratori, iter autorizzatorio in corso, avvio del procedimento antecedente quello dell'impianto in argomento;
- *Vento di Montemurro, Montemurro 2*: **28** aerogeneratori, in esercizio;
- *QAIR Armento e Montemurro*, **14** turbine, in fase autorizzatoria;
- Aerogeneratori minieolici afferenti a iniziative indipendenti tra loro: **17**, in esercizio e localizzati nei pressi dell'Area Archeologica "*Tempa Rossa*";

VALUTATO nello specifico che, come si evince dall'elaborato "*PECP_A_17_f_16_Carta_di_intervisibilita_cumulativa_stato_di_fatto*" e dai fotoinserimenti di progetto, da alcuni punti interni all'area vasta di indagine, sono visibili fino a ben 85 turbine eoliche;

CONSIDERATO E VALUTATO, dunque, il forte impatto visivo che ne deriva ed un imprescindibile sovrapposizione visiva con conseguente creazione dell'"effetto selva" soprattutto in riferimento all'impianto in fase autorizzatoria denominato "*Tempa dei Greci*" nonché all'impianto *Montemurro 2* (già realizzato) e all'impianto in fase autorizzatoria tra Armento e Montemurro (seppur localizzato a circa 8 km di distanza);

RITENUTO, nel merito che, l'impianto costituirebbe un ulteriore elemento detrattore in particolare se osservato dalle *aree archeologiche di Perticara e Tempa Rossa*, da cui sarebbe visibile unitamente agli impianti esistenti e in fase autorizzatoria che interessano i comuni di Armento e Montemurro;

VALUTATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio architettonico*, oltre che segnalare la presenza, all'interno dell'area vasta d'indagine di 9 km, di numerosi beni tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 42 del 2004, l'impianto ha, in particolare, un notevole impatto sugli aspetti percettivi legati alla *Chiesa di Santa Maria Assunta*, nel territorio di Corleto Perticara, a partire dalla quale, come si evince dai fotoinserimenti di progetto, sarebbero percepibili tutte le turbine, ad eccezione della 8;

CONSIDERATO, inoltre, che non sono stati prodotti fotoinserimenti da *Villino de Stefano* a Corleto Perticara (D.D.R. 07.03.2012), né dalla *Chiesa di S. Antonio da Padova* a Corleto Perticara (di proprietà ecclesiastica e tutelata ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/2004), da cui l'impianto potrebbe risultare parzialmente visibile;

CONSIDERATO che, *in riferimento agli aspetti della tutela del patrimonio archeologico*, l'area in cui il progetto si inserisce è caratterizzata da una grande rilevanza archeologica, considerata la fitta rete di siti archeologici individuati e indagati dalla Soprintendenza competente tale da ritenere genericamente *l'area a rischio molto alto*;

CONSIDERATO a tal proposito, che la Relazione Archeologica di progetto registra solo 2 aree a rischio



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

archeologico “molto alto” e 2 a rischio “alto”, in corrispondenza delle interferenze dirette del cavidotto in progetto con l'area archeologica di Peticara e con il Tratturo Grande n. 309, mentre per le restanti opere il rischio archeologico viene definito “medio” in considerazione del fatto che né la ricognizione effettuata né l'analisi delle foto aeree hanno consentito di individuare tracce superficiali riconducibili a preesistenze archeologiche;

RITENUTO, nel merito, che la visibilità dei suoli indagati risulta frequentemente scarsa o nulla e, di conseguenza, la valutazione del rischio non può ritenersi esaustiva e che il *quadro conoscitivo delle presenze archeologiche nell'area indagata si presenta ricchissimo e variegato*, con evidenze di diverse tipologie (insediamenti, necropoli, infrastrutture per la regolamentazione delle acque etc.) databili da età preistorica al pieno medioevo;

RITENUTO, infatti, che la valutazione del rischio proposta dal richiedente non tiene conto della densità delle evidenze e della straordinarietà di alcune di esse se si considera che alcuni dei siti già noti, seppur non sottoposti a tutela, presentano interferenza diretta con le opere previste (cfr., ad esempio, i siti n. 27, 53, 9, 10, 11 nell'elaborato di progetto “A 4 I Carta archeologica”) e che i lavori di scavo e movimento terra necessari per la realizzazione delle opere in progetto potrebbero causare la distruzione di parte del deposito archeologico già noto;

CONSIDERATO che, in relazione ai numerosi beni archeologici tutelati *ope legis* ai sensi dell'articolo 10, comma 1 individuati durante le attività di archeologia preventiva connesse alla realizzazione della strada comunale di accesso al centro olio di Tempa Rossa nonché alla risistemazione della strada comunale Pietrapertosa-Guardia Peticara, non è stata effettuata alcuna verifica ai sensi dell'art. 12 del Codice e che *alcuni di questi siti archeologici hanno interferenza diretta con il cavidotto interrato dell'opera*;

CONSIDERATO e VALUTATO nello specifico che, l'areale di progetto presenta interferenza diretta con aree sottoposte a tutela archeologica ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45), in particolare, come si evince alla p. 69 dell'elaborato di progetto “A 4 Relazione Archeologica” l'interferenza diretta con l'area archeologica di Peticara, sottoposta a tutela diretta ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004 con D.S.R. 3-11-2003, in quanto il cavidotto interrato attraverserebbe per un tratto l'area tutelata e che, di conseguenza, il sito ne risulterebbe manomesso e irrimediabilmente snaturato nel suo valore culturale in quanto l'area di sedime del sito archeologico, seppure con interventi minimi, ne sarebbe manomessa;

CONSIDERATO E VALUTATO che, vista la stretta connessione tra orografia dei luoghi, paesaggio circostante e posizionamento degli aerogeneratori di progetto, alcuni dei siti individuati, quali ad esempio la frequentazione dell'età del ferro sulla collina di Serra Dievolo, caratterizzata da diverse evidenze individuate in un areale ristretto, oppure la *necropoli lucana monumentale* con dromos e tombe a camera di loc. Montagnola (già oggetto di diverse esposizioni museali da parte di questo Istituto per l'eccezionalità del ritrovamento), collocata lungo il versante, risulterebbero meno percepibili qualora nelle immediate vicinanze dei siti descritti venissero realizzate le opere WTG 6, WTG 7 e WTG 8 con le relative connessioni;

RITENUTO, inoltre, opportuno segnalare che gran parte del progetto ricade nel buffer di rispetto di 1000 m dalle citate *aree archeologiche di Peticara e Tempa Rossa* e che, pur se l'indicazione di non idoneità non escluda categoricamente la possibilità di realizzare impianti da fonti rinnovabili, tali aree siano tutelate oltre che dal vincolo diretto sul bene anche con dispositivo di tutela indiretta, finalizzato quindi a preservarne “*la prospettiva o la luce o ... le condizioni di ambiente e di decoro.*”;

RITENUTO nel merito che, l'inserimento di strutture così invasive (gli aerogeneratori sono alti 180 m) è



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19/22

A

in palese contrasto con le disposizioni dettate dai rispettivi strumenti di tutela, formulati per prevenire alterazioni causate da opere di minore entità, e ne pregiudica la possibilità di valorizzazione e fruizione;

RITENUTO, in conclusione, di dover al riguardo ribadire, per quanto attiene agli aspetti di competenza di questa Direzione, le seguenti puntualizzazioni:

- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 1144/2014, in proposito, definisce l'effetto di "irradiamento" dei beni paesaggistici presenti in un'area *"quando vengono in rilievo opere infrastrutturali di grande impatto visivo (...), ritenendo quindi che il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato alla realizzazione delle opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella rinveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo"*, ovvero dai beni culturali e paesaggistici presenti nell'area;"
- nel procedimento di VIA la valutazione di questa Direzione generale, insieme a quella della Soprintendenza ABAP competente, si estende a considerare l'intero territorio che si contraddistingue quale paesaggio nell'accezione data dalla Convenzione Europea del Paesaggio e come definito dall'art. 131 del D.Lgs. 42/2004 a prescindere dalla presenza o meno dei beni culturali e paesaggistici.
- tale tipo di valutazione è ribadita dal D.lgs. 104/2017, laddove, nel nuovo allegato VII vengono indicati sia il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici) che il paesaggio, quali elementi da considerare ai fini della verifica dei probabili impatti ambientali significativi e negativi del progetto proposto;
- secondo l'art. 131, co. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio *"La tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime"*;
- nell'area vasta di riferimento dell'intervento in esame sono presenti numerosi beni culturali e paesaggistici, rappresentativi di specifici contesti paesaggistici che, nell'insieme, costituiscono la specifica qualità identitaria del territorio e la testimonianza della stratificazione storica del contesto ovvero la manifestazione del relativo paesaggio come oggi godibile;
- la realizzazione dell'impianto proposto, con le notevoli dimensioni degli aerogeneratori, e delle opere infrastrutturali ad essi direttamente connessi, totalmente fuori scala ed estranei rispetto agli elementi strutturali del paesaggio rurale apporterebbe, inoltre, sostanziali modifiche ai paesaggi sopra descritti così come oggi percepibili anche dai diffusi punti di vista dinamici possibili lungo la rete infrastrutturale esistente nell'area vasta;

CONSIDERATO che, quindi, sulla base di tali enunciazioni, la mancanza di un adeguato quadro programmatico dello sfruttamento della risorsa energetica eolica rende difficile assicurare il rispetto della "capacità" di carico del territorio e l'equilibrio tra le nuove infrastrutture energetiche e le vocazioni territoriali meritevoli di tutela;

CONSIDERATO che anche il Documento relativo alla SEN 2017 del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema della programmazione della localizzazione sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo "la progressiva saturazione dei siti", proponendo di "sperimentare la possibilità di individuare le aree idonee alla realizzazione degli stessi", **presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici, considerata l'impossibilità di assicurare l'equilibrio tra insediamento di nuove infrastrutture energetiche e vocazioni territoriali al di fuori di un'adeguata pianificazione;**



RITENUTO utile sottolineare come la più recente Proposta del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e Clima richiama, ancora, la necessità di prestare la dovuta attenzione per assicurare la compatibilità tra gli obiettivi energetici e climatici e gli obiettivi di tutela del paesaggio e che si intendono adottare, obiettivi e misure che riducano i potenziali impatti negativi della trasformazione energetica su altri obiettivi parimenti rilevanti, fermo restando che *“la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.* (cfr. Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, a cura di MISE, MATTM E MIT)”

CONSIDERATO, inoltre, che dal Rapporto Statistico – “Energia da fonti rinnovabili in Italia – Anno 2019”, emerge che la Basilicata è la regione con la più alta percentuale di impianti sul territorio nazionale (25,0%). Nelle Regioni dell'Italia settentrionale (quali Lombardia, Veneto e Piemonte), dove la richiesta di approvvigionamento energetico è di gran lunga superiore, la diffusione di tali impianti risulta invece assai più modesta.

Inoltre, proprio la provincia di Potenza, con un'estensione territoriale peraltro inferiore, è solo seconda, per potenza eolica installata (pari a 9,4%), a quella di Foggia, che detiene il primato nazionale (si vedano le immagini tratte dai documenti citati).

CONSIDERATO altresì il “Monitoraggio dei target nazionali e regionali – *burden sharing*”, elaborato nell'ambito dell'attività di monitoraggio statistico dello sviluppo delle energie rinnovabili in Italia, affidato al GSE dall'art. 40 Dlgs n. 28/2011, pubblicato a luglio 2021, lo stesso rivela come, a fine 2019, l'Italia meridionale presenti il maggior numero di impianti eolici installati. A tale data la Regione Basilicata risulta **terzultima** in Italia per consumo di energia da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che il documento interministeriale MATTM e MiSE relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017, ha affrontato il tema dell'inserimento sul territorio degli impianti eolici, riconoscendo la progressiva saturazione dei siti (tra i quali va quindi considerata la provincia di Potenza), proponendo di sperimentare la possibilità di individuare le "aree idonee" alla realizzazione degli stessi, presupponendo quindi la possibilità/necessità di pianificare in anticipo la localizzazione di nuovi impianti eolici;

CONSIDERATO che nel sopracitato Documento relativo alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017) del 10 novembre 2017 si fa riferimento ai progetti di *repowering*, quali occasione per attenuare l'impatto degli impianti eolici esistenti, considerata la possibilità di ridurre il numero degli aerogeneratori a fronte di una maggiore potenza prodotta dall'installazione di nuove macchine, con ciò garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Italia;

RITENUTO pertanto che, in particolare nelle aree “sature”, quale può considerarsi la provincia di Potenza, il “rinnovo” dei parchi eolici esistenti e vetusti oltre a consentire una maggiore produzione di energia eolica può portare anche a una riduzione del consumo di suolo e quindi a un miglioramento dell'impatto visivo complessivo del parco eolico o dei parchi eolici (riduzione ‘effetto selva’);

CONSIDERATO che l'Atto di indirizzo del Ministro della Cultura sopra citato individua gli indirizzi programmatici e le linee strategiche dell'attività del Ministero della cultura (MIC) nell'anno 2022, con proiezione triennale 2022 - 2024, ed è destinato a tutti gli uffici del MIC i quali, tramite la pianificazione strategico-operativa, debbono tradurre in azioni concrete gli obiettivi da perseguire nei rispettivi ambiti di competenza.

CONSIDERATO che in tale Atto di indirizzo all'interno della Priorità I: Tutela e sicurezza del



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

patrimonio culturale si prevede che “la tutela del paesaggio” debba includere “la tutela e la valorizzazione degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, anche al fine dell’attuazione delle corrispondenti misure del PNRR”;

EVIDENZIATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo decreto ministeriale di concerto tra il Ministero della Transizione Ecologica e il Ministero della Cultura e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono esserne considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti la conseguente espressione ministeriale.

TENUTO CONTO delle valutazioni della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio competente per territorio condivise, per quanto di competenza, anche dal Servizio II e III di questa Direzione generale;

Questa Direzione Generale

VISTA ed ESAMINATA la documentazione presentata;


VISTE ed ESAMINATE le osservazioni pervenute ai sensi dell’art. 24 co. 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RICHIAMATO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, che all’art. 25 comma 1 lettera b) 2) ha escluso dall’applicazione dell’art. 10-bis della L.241/1990 i procedimenti di cui all’art. 6 commi 6, 7 e 9 e all’art. 28 del D.Lgs 152/2006;


RITENUTO di poter condividere le valutazioni formulate dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata nel proprio parere endoprocedimentale e dai Servizi II “Scavi e tutela del patrimonio archeologico” e III “Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico” di questa Direzione generale;

ESPRIME PARERE CONTRARIO

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata, ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 152/2006, dalla società RWE Renewables Italia S.r.l. **per il progetto per la realizzazione di un impianto eolico, costituito da 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 5,6 MW, e dalle opere necessarie di connessione alla RTN, per una potenza complessiva di 44,8 MW, da realizzarsi nei Comuni di Corleto Perticara (PZ) e Laurenzana (PZ).**

Il Responsabile dell’istruttoria
Arch. Gilda Di Pasqua 

Il Responsabile del procedimento
Arch. Serena Bisogno



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V

Arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni 



SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

22/22